

BILANCIO DI ESERCIZIO IN ITALIA

Società quotate, nei mercati regolamentati → Obbligo di redazione bilancio di esercizio e consolidato in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Altre società → Redazione bilancio secondo le regole del cod. civ. integrate dai principi contabili nazionali OIC.

Possono optare per l'utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

N.B. Le imprese di minori dimensioni (individuate dal cod. civ. in base ad alcuni parametri) non possono optare per l'utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423 cod. civ.)

Gli amministratori devono redigere il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società, la situazione finanziaria e il risultato economico d'esercizio.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

In Nota integrativa → informativa sui criteri utilizzati per dare attuazione alla disposizione sulla rilevanza.

Possibilità di deroga concessa per contemperare l'onere che deriva dall'applicazione delle regole contabili con i benefici ritraibili dai lettori del bilancio.

Se necessario occorre dare informazioni complementari per raggiungere la rappresentazione veritiera e corretta.

Occorre derogare alle norme in caso di incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta, dando le motivazioni e gli effetti in nota integrativa.

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga (plusvalori non realizzati) non possono essere distribuiti fino al recupero di valore (ad es. tramite la vendita o l'ammortamento) e sono iscritti in una riserva non distribuibile → comportamento prudenziale..

ESEMPIO DEROGA CASI ECCEZIONALI

Terreno agricolo acquistato a 100.

Il terreno diventa edificabile → il suo valore cresce a 1.000.

Il valore pari al costo originario di 100 non consente più una rappresentazione veritiera e corretta → rivalutazione del terreno per 900 (1.000 – 100) → plusvalore non realizzato.

Rilevazione contabile:

<u>Terreni</u>	<u>...../.....</u>	
a	Riserva non distribuibile	900,00

STATO PATRIMONIALE

Terreni	1.000	Riserva non distribuibile	900
----------------	--------------	----------------------------------	------------

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali.

La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro.

ARTICOLAZIONE NORME SUL BILANCIO

La normativa civilistica in materia di bilancio d'esercizio è articolata in tre livelli successivi:

Clausola Generale
(art. 2423)

Principi di redazione del bilancio
(art. 2423 bis)

Criteri di rappresentazione e
valutazione
(art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,
2425 bis, 2426)

**CLAUSOLA GENERALE (chiarezza e rappresentazione
veritiera e corretta)**

**Sono gli attributi fondamentali che deve possedere un
bilancio per essere uno strumento di informazione.**

PRINCIPI DI REDAZIONE

Linee guida da seguire nella redazione del bilancio per dare attuazione alla clausola generale.

CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

Riguardano le strutture e gli schemi di bilancio (criteri di rappresentazione), nonché i criteri di valutazione.

Tali norme non sono esaustive ma sono completate ed interpretate dalle "norme tecniche" (ad es. i principi contabili dell'OIC).

CHIAREZZA (art. 2423 cod. civ.)

Capacità di esprimere in modo intellegibile l'oggetto rappresentato.

Capacità di farsi comprendere dai destinatari.

Qualità indispensabile per uno strumento informativo.

Attributo formale che attiene alle modalità di esposizione delle informazioni → rispetto schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e contenuto della Nota integrativa.

È sempre limitata → riservata a chi ha un minimo di conoscenze tecnico-contabili.

Divieto di raggruppamento di voci indicate separatamente negli schemi di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

Terreni e fabbricati

SI → voce unica prevista nello schema

STATO PATRIMONIALE

~~Debiti tributari e previdenziali~~

NO → raggruppamento voci distinte nello schema

STATO PATRIMONIALE

Debiti tributari
Debiti vs. istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

SI → voci separate prevista nello schema

Divieto di compensi di partite → somma algebrica di valori di segno opposto da indicare in voci distinte degli schemi di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

Depositi bancari	100	Debiti verso banche	140
-------------------------	------------	----------------------------	------------

SI → voci distinte per crediti e debiti verso banche

STATO PATRIMONIALE

		Debiti verso banche	40
--	--	----------------------------	-----------

NO → compensazione tra valori di segno opposto

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA (art. 2423)

La veridicità e correttezza rappresentano attributi imprescindibili del bilancio sul contenuto del messaggio.

Attributo sostanziale → rispetto dei criteri di valutazione.

Conducono all'attendibilità del bilancio → il bilancio veritiero e corretto esprime una situazione credibile e realistica.

Il bilancio non può assicurare una verità assoluta in quanto molti valori sono frutto di stime e congetture.

Le quantità oggettive (es. denaro in cassa, valore nominale dei crediti e debiti, ecc.) devono essere riportate in modo preciso.

Le quantità stimate e congetturate devono basarsi su stime ed ipotesi realistiche.

Le informazioni devono essere fornite in modo non fuorviante.